




Regione Toscana

**INCONTRI
DI VIA
FARINI**



Gli affidamenti dei servizi museali e le clausole sociali

Ivana Malvaso

Regione Toscana

Responsabile Settore
contratti

Le soglie per gli affidamenti

- Il d. lgs 36/2023 all'art 14 prevede le soglie di importo per l'applicazione del Codice in :
- a) 5.382.000 Euro per gli appalti di lavori e le concessioni;
- b) 140.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;
- c) 215.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
- d) 750.000 euro per appalti servizi sociali e assimilati elencati allegato XIV alla direttiva 2014/24 UE;

Servizi allegato XIV

Deroga da 79995000-5 a 79995200-7;

- Servizi di amministrazione biblioteche (79995000-5)
- servizi di archiviazione (79995100-6)
- Servizi di catalogazione (79995200-7)

Deroga da 92000000-1 a 92700000-8

- Servizi ricreativi, culturali, sportivi (92000000-1)
- Servizi artistici (92312000-1)
- Servizi di biblioteche e archivi (92510000-9) biblioteche (92511000-6) archivi (92512100-3)
- Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini ((92520000-2)
- Servizi di musei (92521000-9) servizi di esposizione in musei (92521100-0)
- Servizi di salvaguardia reperti e oggetti esposti (92521210-1)
- Servizi di salvaguardia siti ed edifici storici (92522000-6)
- Servizi di salvaguardia giardini botanici, zoologici, riserve naturali ((92530000-5)

Le procedure di affidamento

- Ai servizi museali in quanto rientranti fra quelli elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24 UE si applica :
 - ✓ per gli appalti di importo inferiore a 750.000 euro la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee.
 - ✓ per gli appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro la disciplina dei contratti contenuta all'art. 127 ovvero procedura aperta a seguito pubblicazione bando contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, parte 1 lett. f

Il calcolo dell'importo

- Per la stima dell'importo dell'appalto occorre osservare l'art 14 e in particolare il **divieto di frazionamento artificioso** al fine di evitare l'applicazione delle norme previste dal codice
- Il calcolo del valore stimato deve tener conto di qualsiasi forma di eventuale di :
 - ✓ **opzione ad es. di aumento**
 - ✓ **rinnovo del contratto**
 - ✓ **proroga della durata art. 120 co. 10**
- **che vanno esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e del cui importo occorre tener presente per determinare la procedura da applicare.**

La disciplina del sotto soglia

- Il d. lgs 36/2023 disciplina gli affidamenti sotto soglia prevedendo :
 - ✓ L'applicazione della disciplina contenuta nel libro I parti I (principi) e parte II (digitalizzazione);
 - ✓ L'applicazione se non derogate delle disposizioni del codice;
 - ✓ Disposizioni specifiche contenute negli art. da 49 a 54;
 - ✓ L'applicazione delle disposizioni che disciplinano le procedure ordinarie se la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
 - ✓ L'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle disposizioni in tema di contenimento della spesa.

Il principio di rotazione

- Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- **Con la nuova normativa non è più prevista la rotazione degli inviti ma solo degli affidamenti;**
- La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art 49

Il principio di rotazione -2

- Si può derogare al principio di rotazione:
 - ✓ In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, in tali casi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49 comma 4);
 - ✓ Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49 comma 5);
 - ✓ Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (art. 49 comma 6).

Procedure di affidamento – affidamento diretto

- L'art. 50 individua le procedure di affidamento consolidando la disciplina introdotta con il DL 76/2020 e il DL 77/2021 prevedendo che le amministrazioni procedono:
 - a) **affidamento diretto per lavori** di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti **soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti **soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Procedure di affidamento – lavori

c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di **importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;

d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di **importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Procedure di affidamento – forniture e servizi

e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;**

Procedure di affidamento obbligo utilizzo

- Il legislatore a differenza dell'art. 36 del D.Lgs 50/2026 che consentiva di poter ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento prevede **solo nel caso di lavori di importo superiore a 1 milione e fino alla soglia comunitaria che è consentito di utilizzare le procedure ordinarie;**
- **Nelle altre ipotesi occorre utilizzare le procedure previste art. 50.**

Affidamento diretto – definizione

- Nell'allegato I.1 art 3 lett. d) al D.lgs 36/2023 **l'affidamento diretto è definito** :
- «**L'affidamento del contratto senza una procedura di gara**, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, **la scelta è operata discrezionalmente** dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»
- Il legislatore è intervenuto per confermare :
 - ✓ la semplificazione e celerità delle procedure;
 - ✓ l'informalità nello svolgimento del procedimento per la scelta dell'operatore con il quale procedere all'affidamento;
 - ✓ che la scelta degli operatori è rimessa alla stazione appaltante e non è necessario effettuare indagini di mercato;

Affidamento diretto – atto affidamento

- L'art. 17 comma 2 conferma la possibilità di procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario
- Si prevede infatti che in caso **di affidamento** diretto, la decisione a contrarre, individua:
 - ✓ l'oggetto,
 - ✓ l'importo
 - ✓ il contraente,
 - ✓ le ragioni della sua scelta,
 - ✓ il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Procedura negoziata

- L'allegato I.1 art 3 lett. h) al D.lgs 36/2023 definisce la procedura negoziata come:
 - « la procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto»
- Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono scelti a seguito di indagine di mercato o tramite elenco di OE;
- **Nell'allegato II.1.** sono disciplinate le modalità per l'effettuazione delle indagini di mercato e l'istituzione di elenchi di operatori ;
- Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **non è possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1

Procedura negoziata

- **L'allegato II.1. disciplina le modalità per l'effettuazione delle indagini di mercato e l'istituzione di elenchi di operatori**
- all'art. 1 detta disposizioni generali richiamando il rispetto del principio rotazione degli affidamenti;
- L'avvio della procedura con determina a contrarre che contiene:
 - ✓ l'Interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - ✓ le caratteristiche dell'opera, dei beni e servizi oggetto dell'appalto;
 - ✓ l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile;
 - ✓ la procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - ✓ i criteri per individuare gli OE da invitare a seguito indagine mercato o consultazione degli elenchi;
 - ✓ i criteri selezione degli OE e delle offerte nonché principali condizioni contrattuali.

Procedura negoziata

- L'art. 1 comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento nel quale sono disciplinate:
 - ✓ le modalità conduzioni delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche ai fini della necessità di applicare il principio rotazione degli affidamenti;
 - ✓ le modalità costituzione revisione dell'elenco operatori distinti per categoria e fascia di importo;
 - ✓ i criteri per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito indagine di mercato, o attingendo dall'elenco o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti similari gestiti da centrale di committenza di riferimento.

Individuazione OE da invitare a seguito indagine di mercato

- L'allegato II.1. art. 2 disciplina le modalità per effettuare **le indagini di mercato** prevedendo che:
 - ✓ la partecipazione degli OE all'indagine di mercato non genera alcun affidamento sul successivo invito;
 - ✓ le indagini sono svolte secondo modalità più convenienti differenziate per importo e complessità di affidamento secondo principi adeguatezza e proporzionalità;
 - ✓ i risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante;
 - ✓ occorre assicurare opportuna pubblicità scegliendo gli strumenti più idonei in ragione rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e la sua contendibilità;
 - ✓ l'indagine è effettuata pubblicando un avviso sul sito istituzionale e sulla banca dati dell'Anac.

Individuazione OE da invitare a seguito indagine di mercato

- **L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:**
 - ✓ Il valore dell'affidamento;
 - ✓ Gli elementi essenziali del contratto e Il criterio di aggiudicazione ;
 - ✓ I requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnica- professionale;
 - ✓ Il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - ✓ Nel caso sia previsto un numero massimo nell'avviso devono essere indicati i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, i criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione proporzionalità e trasparenza
 - ✓ Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale sono consentiti solo in casi eccezionali tali circostanze devono essere esplicitate nella determina di avvio e nell'avviso

Criterio aggiudicazione

- Le stazioni appaltanti in caso di procedure negoziata di cui alle lettere c), d) ed e) :
 - ✓ possono utilizzare per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi il criterio qualità/prezzo o del prezzo più basso;
 - ✓ Utilizzano il criterio qualità/prezzo per gli affidamenti di forniture e servizi nelle ipotesi previste dall'art. 108 comma 2;
- Nel caso del criterio qualità prezzo alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di presidente

Criterio aggiudicazione

- L'art. 108 conferma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per :
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c) contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

La disciplina sul costo della manodopera

- Il costo della manodopera nel D.lgs 50/2016 trovava la sua disciplina negli articoli
 - ✓ 23 comma 16
 - ✓ 95 comma 10
 - ✓ 97 comma 5
- Nel D.Lgs 36/2023 il costo della manodopera trova la sua disciplina negli articoli :
 - ✓ 41 commi 13 e 14
 - ✓ 91 comma 5
 - ✓ Art. 108 comma 9
 - ✓ Art 110 commi 1 e 5

L'art. 41 commi 13 e 14

- L'art 41 al comma 13 conferma la disciplina contenuta già nell'art. 23 del D.Ls 50/2016 ovvero che :
 - Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.
- Al comma 14 si prevede che:
 - Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente **individua nei documenti di gara i costi della manodopera** secondo quanto previsto dal comma 13.
 - I costi della manodopera e della sicurezza **sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.**
 - Resta ferma **la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

L'art. 91 comma 5

- Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. **Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza** e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

L'art. 108 comma 9

- L'art. 108 comma 9 prevede **a pena di esclusione** che nell'offerta economica l'operatore indica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- tale previsione non si applica nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

L'art. 110 commi 1,4 e 5

- **Il comma 1** prevede che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, **inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9**, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
- **Il comma 4** che non sono ammesse giustificazioni:
 - a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente
- **Il comma 5** che La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Il bando tipo Anac

- Nel bando tipo per forniture e servizi di importo superiore alla soglia da aggiudicarsi con il criterio qualità al fine di dare attuazione alle disposizioni e superare le criticità derivanti dalla previsione dell'art. 41 comma 14 è stato scelto di :
 - ✓ Prevedere che l'importo a base di gara rispetto al quale formulare offerta comprende i costi della manodopera
 - ✓ I costi della manodopera sono evidenziati nel bando unitamente agli elementi sulla cui base è stata effettuata la stima
 - ✓ Gli operatori nell'offerta economica indicano i costi manodopera relativi alla propria offerta che possono essere uguali o minori/maggiori di quelli stimati dall'amministrazione
 - ✓ La stazione appaltante verifica l'offerta ai sensi art. 110 in caso di costi della manodopera diversi da quelli indicati e verifica il rispetto delle tabelle ministeriale e conseguentemente che gli stessi non siano assoggettati a ribasso

Contratto collettivo e clausole sociali

- Le disposizioni che disciplinano l'applicazione delle disposizioni sui contratti collettivi e clausole sociali sono
- Art 11 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
- Art. 57 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- Art. 102 Impegni dell'operatore economico

Contratto collettivo

- L'art 11 prevede che
- ✓ Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il **cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto** o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- ✓ Nei bandi e negli inviti **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile** al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
- ✓ Gli operatori economici **possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.**
- ✓ Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.
- ✓ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Contratto collettivo art. 11

- Ancora l'art 11 prevede che :
 - ✓ In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
 - ✓ sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
 - ✓ le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 - ✓ In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
 - ✓ Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Clausole sociali

- L'art. 57 prevede per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi **diversi da quelli aventi natura intellettuale** e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, **tenuto conto della tipologia di intervento**, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere **specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta**:
 - ✓ misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate,
 - ✓ la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - ✓ l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Impegni dell'operatore economico

- L'art. 102 prevede che nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, **tenuto conto della prestazione oggetto del contratto**, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Problematiche applicative

- Gli art. 11, 57 e 102 contengono previsioni non coordinate fra di loro per cui non è chiaro l'ambito di applicazione
- L'art. 11 non distingue fra appalti di lavori, servizi e forniture ed al comma 2 prevede indicazione del contratto collettivo nel bando non solo per servizi e lavori ma anche per le forniture, il comma 3 prevede possibilità di indicazione di un diverso contratto collettivo e il comma 4 la verifica da parte dell'amministrazione dell'impegno ad applicare il contratto collettivo o la verifica dell'equivalenza da verificarsi con modalità art 110
- Art 57 prevede clausola sociale per servizi e lavori esclusi servizi natura intellettuale tenuto conto della tipologia dell'intervento e quindi delimita ambito applicazione
- Art. 102 non indica a quali appalti si applica ovvero se lavori e servizi o anche forniture prevede solo come criterio di tener conto della prestazione oggetto del contratto
- Anac nella relazione illustrativa al bando tipo ha collegato l'applicazione degli art 11,57 e 102 e previsto l'individuazione del contratto collettivo e gli impegni dell'operatore laddove si applica art. 57 quindi per i servizi esclusi quelli natura intellettuale e lavori

Grazie per l'attenzione

